

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-5504 del 13/11/2020
Oggetto	Società 3 ESSE SERRAMENTI SRL in Comune di Bondeno - Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-352 del 25/01/2017 adottata da Arpae
Proposta	n. PDET-AMB-2020-5663 del 13/11/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno tredici NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

*Sinadoc n. 19912/2020/CP/TC*

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 – Società **3 ESSE SERRAMENTI SRL** con sede legale nel Comune di Bondeno, ed impianto nel Comune di Bondeno - Protocollo istanza del SUAP del Comune di Bondeno n. 20002 del 04/07/2020. Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-352 del 25/01/2017 adottata da Arpae.

### **LA RESPONSABILE**

- Vista la domanda in data 03/07/2020 trasmessa dallo SUAP del Comune di Bondeno e assunta al P.G. di Arpae Ferrara il 22/07/2020 il n. PG/2020/105285 presentata al SUAP dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in data 03/07/2020 ed integrata in data 17/07/2020 e 21/07/2020 dalla Società **3 ESSE SERRAMENTI SRL** dal Sig. Sandro Sarti in qualità di Amministratore Unico, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 10 – CF 01975570381 - ed impianti nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 10 e Via Ragazzi 17/a per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per la modifica sostanziale dell'attività di **FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-352 del 25/01/2017 adottata da Arpae, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza viene richiesta dalla Società per la modifica sostanziale dell'attività, ai sensi dell'art. 6 comma 2 del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59, con modifica della matrice ambientale emissioni in atmosfera e più precisamente:
  - inserimento di una nuova emissione derivante da una attività di verniciatura di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/026 e s.m.i., presso un fabbricato posto in via Ragazzi 17/a sul fronte opposto all'impianto posto presso la sede legale;
- Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n° 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n° 35", e in particolare l'art. 4 prevede che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a 90 giorni;

- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. N. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n° 160, ovvero nella determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n° 241;
- Vista la Legge 7 aprile 2014, n. 56. "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province sulle Unioni e fusioni di Comuni";
- Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- Visti  
Dlgs 152/2006 e s.m.i.;  
L.R. n. 3/99, e s.m.i.;  
L.R. n. 5/06;  
L.R. 21/2012;  
L. 447/95
- Visti, altresì:  
la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;  
la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;  
la Delibera di G. R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante "Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";  
la Delibera di G. R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n. 286 del 14.02.2005";
- Considerato che, ai sensi dell'art. 124, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del Regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato;

- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, sono regolarmente in vigore i titoli abilitativi in materia ambientale di seguito indicati:
  - Autorizzazione Unica Ambientale DET-AMB-2017-352 del 25/01/2017 adottata da Arpae.
- Preso atto che le modifiche richieste nella suddetta istanza consistono in:
  - inserimento di una nuova emissione derivante da una attività di verniciatura di cui all'art. 272 comma 2 del D.Lgs. 152/026 e s.m.i.e, **E4**;
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dei titoli abilitativi in materia ambientale contenute nell'atto su citato, non oggetto di modifica, che vengono riportate integralmente nel presente atto, adeguandole qualora le prescrizioni una tantum, siano già state ottemperate;
- Dato atto che con il presente provvedimento, viene sostituito, dalla data di rilascio, il titolo abilitativo in materia ambientale sopra citato;
- vista l'Autorizzazione Unica Ambientale atto DET-AMB-2017-33 DEL 05/01/2017 adottata da Arpae;
- Vista la dichiarazione della Società in oggetto contenuta nella documentazione allegata all'istanza, di invarianza e proseguimento senza modifiche riguardanti le matrici ambientali emissioni in atmosfera e impatto acustico, relativamente all'impianto sito in Via Ragazzi 10 presso la sede legale;
- Vista la dichiarazione della Società in oggetto contenuta nella documentazione allegata all'istanza riguardante la natura degli scarichi idrici (civili in pubblica fognatura) presso l'impianto con sede in Via Ragazzi 17/a;
- Vista la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di impatto acustico della Società in oggetto contenuta nella documentazione allegata all'istanza, in merito al rispetto dei limiti per quanto riguarda l'impianto sito in via Ragazzi 17/a;
- Visto il parere favorevole senza prescrizioni del Comune di Bondeno riguardante l'impatto acustico e gli scarichi idrici per il sito di Via Ragazzi 17/a, trasmesso dal SUAP del Comune di Bondeno e assunto al PG di Arpae in data 06/11/2020 con il n PG/2020/160717;
- preso atto dell'istruttoria di Arpae – SAC Ferrara in merito alla nuova emissione derivante dall'attività di verniciatura;

- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al DPR 59/13, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;
- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14/10/2019;
- Dato atto che responsabile del presente procedimento amministrativo dell'Autorizzazione Unica Ambientale, di cui al D.P.R. 59/13, è la Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "*AUA ed Autorizzazioni settoriali*".

## A D O T T A

l'Autorizzazione Unica Ambientale da rilasciare da parte dello SUAP del Comune di Bondeno alla Società **3 ESSE SERRAMENTI SRL** nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 10 – CF 01975570381 - ed impianti nel Comune di Bondeno, Via Ragazzi 10 e Via Ragazzi 17/a per la modifica sostanziale dell'attività di **FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO** autorizzata con atto A.U.A. DET-AMB-2017-352 del 25/01/2017 adottata da Arpae.

1. Il presente atto comprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 272 comma 2 del D.Lgs 152/06	Arpae
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal DPR 227/11	Comune

2. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare le seguenti indicazioni e prescrizioni:

### A) EMISSIONI IN ATMOSFERA

Le emissioni autorizzate sono quelle contrassegnate ed indicate nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce Allegato "A" e denominate **E1, E2 ed E4**

#### stabilimento di Via Ragazzi 10

per l'attività di **FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO** effettuata presso il sito produttivo di Via Ragazzi 10, ed in particolare per quanto riguarda le emissioni **E1 ed E2** la Società in oggetto dovrà espletare le procedure previste al punto **4.5 "Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg."** di cui all'**Allegato 4 alla DGR 1769/2010.**

Per quanto riguarda l'emissione **E1**, proveniente dalla aspirazione macchine/silos di stoccaggio dei trucioli, dovrà essere tenuto un registro in cui devono essere annotati gli interventi di manutenzione all'impianto di abbattimento delle polveri.

## stabilimento di Via Ragazzi 17/a

per l'attività di **FABBRICAZIONE DI PORTE E FINESTRE IN LEGNO** effettuata presso il sito produttivo di Via Ragazzi 10, ed in particolare per quanto riguarda l'emissione **E4** la Società in oggetto dovrà espletare le procedure previste al punto **4.6 “Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g”** di cui all'Allegato 4 alla DGR 1769/2010.

L'autorizzazione di carattere generale **non può considerarsi valida**:

- nel caso in cui siano utilizzate, nei cicli produttivi da cui originano le emissioni, le sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- nel caso in cui, a seguito di una modifica della classificazione di una sostanza, uno o più impianti o attività autorizzati con il presente atto, utilizzino sostanze o le miscele che siano soggetti al divieto previsto per le attività in deroga di cui all'art. 272 comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il gestore deve presentare all'Autorità competente, entro tre anni dalla modifica della classificazione, una domanda di autorizzazione per la modifica dell'attività autorizzata con il presente atto. In caso di mancata presentazione, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione.

Per quanto riguarda l'emissione **E3** proveniente dalla centrale termica per il riscaldamento degli ambienti di lavoro dell'impianto posto in Via Ragazzi 10 e quelle degli impianti termici per il riscaldamento degli ambienti di lavoro del sito produttivo di via Ragazzi 17/a non ricadono nell'ambito autorizzatorio, in quanto derivanti da attività di cui all'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. .

## **B) IMPATTO ACUSTICO**

1. l'introduzione di macchinari od impianti rumorosi (esclusa la sostituzione di macchine esistenti con altre meno rumorose) o variazioni dell'attuale organizzazione dell'attività, dovrà comportare la revisione della valutazione d'impatto acustico;
2. dovrà essere programmata la manutenzione delle diverse attrezzature, per ridurre la possibile insorgenza di immissioni sonore dovute all'usura;
3. per le fasi di carico/scarico e movimentazione merci sui piazzali, effettuata con un muletto a scoppio, si dovranno adottare tutti gli accorgimenti utili al contenimento delle emissioni sonore anche tramite idonea organizzazione delle attività.

Il presente atto sostituisce, dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno, l'atto di Autorizzazione Unica Ambientale A.U.A. DET-AMB-2017-325 del 25/01/2017 adottata da Arpae.

Da parte del Gestore dovrà essere preventivamente inoltrata ad ARPAE, tramite SUAP, formale **domanda** per ogni variazione degli impianti o del ciclo produttivo che comporti la modifica del contenuto del presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 6 del DPR 59/2013, nonché per ogni modifica in merito all'assetto proprietario e nella struttura d'impresa, per la quale dovrà essere presentata specifica domanda di voltura.

Per il rinnovo della presente autorizzazione almeno sei mesi prima della scadenza il gestore deve inviare al SUAP del Comune di Bondeno una domanda in formato digitale, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.

La presente autorizzazione ha validità **di 15 anni** dalla data di rilascio da parte dello SUAP del Comune di Bondeno.

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.



Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1934 n. 1265.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte dello SUAP del Comune di Bondeno e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso allo SUAP del Comune di Bondeno che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Dipartimento Sanità Pubblica dell'Azienda USL di Ferrara.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTA' SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dallo SUAP del Comune di Bondeno.

*firmato digitalmente*

Responsabile del Servizio

*Dott.ssa Marina Mengoli*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**